

Prot. 1889/2016

Messina, 07.12.2016

All'Università degli Studi di Messina
Direzione Generale
R.U.P. Ing. Salvatore Ferrara
Piazza Salvatore Pugliatti, 1
98122 MESSINA ME
P.E.C.: protocollo@pec.unime.it

p.c. Al CNAPPC Dipartimento Lavori Pubblici
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA
e-mail: lavoripubblici.cnappc@archiworld.it.

OGGETTO – Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la prestazione del Geologo per la redazione della relazione geologica, per la riconversione dell'Edificio "D" del Plesso Centrale Universitario a sede della Biblioteca Centralizzata di Ateneo e a nuova sede della Biblioteca Regionale Universitaria "Giacomo Longo" di Messina. CIG 6800924C04

Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato in data 21/10/2016, questo Ordine rileva che la procedura di aggiudicazione adottata, così come definita all'art. XIV del disciplinare di gara, è difforme alle indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo riportate al capitolo VI delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate da Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016 (G.U. serie generale n. 228 del 29/09/2016).

In particolare rileva che i criteri di valutazione riportati al punto "1. Offerta tecnica/qualitativa" del disciplinare di gara, non rispettano le indicazioni sugli elementi di valutazioni riportati al punto 1 del citato capitolo VI delle Linee Guida n. 1 e i relativi pesi attribuiti agli elementi di valutazione sono parametrati in maniera difforme al punto 1.7. Per maggior chiarezza rileva che i sub criteri di valutazione 1, 2, 3, 4 di A), 1 e 2 di B) e C), riportati nel disciplinare, risultano distanti dai criteri 1.1.a), 1.1.b) e 2. definiti nelle Linee Guida e i fattori ponderali proposti risultano non rispondenti al principio di proporzionalità e al comma 8 dell'art. 95 del D. Leg.vo 50/2016. Ciò, come appresso si specifica.

- I sub criteri 1 e 2 di A) sono parametrati con pesi uguale e di entità minime, tanto è che la loro somma è pari appena a 8 punti, mentre per il corrispondente criterio 1.1.a) definito nelle Linee Guida l'ANAC (professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi ecc.) indica una forbice che va da 30 a 50 punti (cap. VI, punto 1.7 Linee Guida).
- I sub criteri 3 e 4 di A), 1 e 2 di B) e il criterio C) del disciplinare di gara non appaiono rispondere ai criteri di valutazione riportati al punto 1.1 lett. b) (caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico) delle Linee Guida, risultando sbilanciati su elementi di realizzazione (finiture edili, soluzioni impiantistiche, strutturali, ecc.), consistendo esclusivamente in relazioni tecniche di progettazione peraltro sostanzialmente senza limiti di rappresentazione, che non possono da soli qualificare integralmente le proposte di prestazione di servizi di progettazione da valutare



col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Oltre a ciò si rileva che per tali sub criteri il disciplinare di gara stabilisce un peso totale di 62 punti, peso ben superiore alle indicazioni dell'ANAC che stabilisce una forbice per i criteri di valutazione 1.1.b) che va da 30 a 50 punti (cap. VI, punto 1.7 Linee Guida).

- I criteri riportati nel disciplinare di gara sostanzialmente ignorano il punto 1.1.e) del cap. VI delle Linee Guida concernenti le “prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/12/2015, come modificato dal DM 24/05/2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti”.

Le difformità rilevate contravvengono, oltre che al principio generale di proporzionalità onde garantire qualità delle prestazioni, alla necessità di garantire regole comuni (in ragione anche della trasparenza) nella redazione dei bandi.

Per quanto sopra esposto si INVITA la Stazione Appaltante a sospendere la procedura in oggetto avviata e a modificare l'art. XIV del disciplinare di gara in conformità alle indicazioni riportate al capitolo VI delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Commissione LL.PP.
Arch. Filippo D'Arrigo

Il Presidente
Arch. Giovanni Lazzari

